



Città metropolitana
di Venezia

Regolamento per il conseguimento
dell'attestato di idoneità professionale
per l'esercizio dell'attività di trasporto
su strada di merci e viaggiatori

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO
DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI**

Art. 1. Fonti normative.....	2
Art. 2. Natura e scopo del regolamento.	2
Art. 3. Bando di esame di idoneità.....	2
Art. 4. Idoneità professionale all'esercizio dell'attività.....	2
Art. 5 Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale.	3
Art. 6. Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità professionale.....	3
Art. 7. Commissione per l'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori.	4
Art. 8. Compiti della Commissione per l'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori.	5
Art. 9. Attività dell'ufficio.	6
Art. 10. Programma d'esame Materie oggetto dell'esame.....	6
Art. 11. Struttura dell'esame.	6
Art. 12. Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità professionale e di approvazione dei risultati.	7
Art. 13. Esame di controllo.	8
Art. 14. Attestato di idoneità professionale.....	8
Art. 15. Entrata in vigore, norme transitorie ed abrogazioni.	8

Art. 1. Fonti normative.

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 “, nonché dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni, la competenza in materia di esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori è attribuita alla Città metropolitana di Venezia.

2. La materia del settore è, inoltre, regolata dal “Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio”, nonché dal Decreto Dirigenziale prot. 291 del 25/11/2011 e da ulteriori provvedimenti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 2. Natura e scopo del regolamento.

1. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferiscono agli enti locali ed in particolare alle Province le funzioni inerenti l’organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali abilitativi alla direzione dell’attività di autotrasporto presso imprese che effettuano trasporto su strada di merci e di viaggiatori, con il presente regolamento si intende disciplinare, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:

- determinazione dei criteri e delle modalità per l’ammissione dei candidati agli esami;
- determinazione dei criteri per la composizione della Commissione d’esame;
- determinazione dei criteri e delle modalità per l’espletamento degli esami;
- modalità per la formulazione degli elenchi del territorio metropolitano e per il rilascio dei diplomi.

Art. 3. Bando di esame di idoneità.

1. La struttura competente in materia di trasporti dell’Ente provvede, di massima due volte all’anno, ad emanare apposito bando per l’ammissione all’esame di idoneità.

2. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti, viene pubblicato per la durata di almeno un mese all’Albo Pretorio e sul sito internet della medesima struttura competente in materia di trasporti.

3. In esso sono riportati i requisiti per l’ammissione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande, le materie oggetto dell’esame.

Art. 4. Idoneità professionale all’esercizio dell’attività.

1. L’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori in ambito nazionale e internazionale è certificata dal possesso dell’attestato di cui al successivo art. 14, rilasciato dal Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell’Ente previo superamento dell’esame di idoneità di cui al successivo art. 11, svolto davanti all’apposita Commissione d’esame.

2. L’esame può essere di due tipi:

a) esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto in ambito nazionale ed internazionale (esame completo);

b) esame integrativo per il conseguimento del dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte di possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.

Art. 5 Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale.

1. Possono partecipare agli esami le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilite, che abbiano la residenza anagrafica nel territorio metropolitano di Venezia, ovvero l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio metropolitano di Venezia il solo domicilio.

2. I soggetti di cui al comma precedente devono aver assolto l'obbligo scolastico e, inoltre, essere in possesso, in alternativa:

- dell'attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all'esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente;
- del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, oppure di diploma di laurea.

3. Nelle more del rilascio dell'attestato di cui al comma 2, si potrà accedere all'esame producendo la certificazione dell'organismo di formazione professionale accreditato in base alla normativa vigente, che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso di preparazione all'esame di idoneità professionale.

4. La produzione, entro 4 mesi dal superamento dell'esame di idoneità professionale, di copia dell'attestato perfetto ed efficace attestante la frequenza del corso comporterà il perfezionamento della posizione dell'esaminato, con conseguente rilascio dell'attestato di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 6. Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità professionale.

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente sulla base dello schema allegato al bando di cui al precedente art. 3 reperibile anche sul sito Internet dell'Ente.

La domanda, redatta in unico esemplare con assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo deve essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine indicato dal bando, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, corriere o agenzia di recapito autorizzata alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente. La domanda inoltre, riportando dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritta e riportare in allegato copia di un valido documento di identità.

2. In alternativa alla spedizione per raccomandata postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata, il candidato può presentare la domanda:

- a mano, redatta nelle stesse modalità del comma precedente, presso l'Ufficio Protocollo, il quale rilascerà una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione. Sono irricevibili le domande presentate a mano oltre il termine indicato al comma 1 del presente articolo o presso altra sede dell'Ente;
- mediante posta elettronica certificata, redatta con modalità informatica, secondo le prescrizioni e il giorno di scadenza indicati nel bando di cui all'art. 3.

3. E' escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domande diverso da quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'Ente non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'Ente medesimo, oppure per

inesatta indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata. Non saranno ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui domande non perverranno entro il termine prescritto.

5. L'avviso riportante il calendario delle prove e le sedi di svolgimento, verrà pubblicato esclusivamente nel sopra citato sito internet dell'Ente entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione delle domande.

6. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz'altra comunicazione per sostenere le prove previste nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel citato avviso, muniti di un documento di riconoscimento.

Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul citato sito internet dell'Ente.

7. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all'esame di idoneità, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

8. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale;

b) di voler sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di cose e merci o viaggiatori per conto di terzi in ambito nazionale e internazionale oppure esclusivamente in ambito internazionale;

c) di possedere i requisiti indicati all'art. 5.

9. Nella domanda va inoltre indicato un recapito telefonico e l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.

10. È altresì necessario effettuare un versamento della somma di euro 50,00, secondo le modalità e le indicazioni previste dal bando di cui al precedente art. 3, che in nessun caso verrà rimborsata.

Art. 7. Commissione per l'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori.

1. La Commissione per l'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori ha la seguente composizione:

a) il dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un dipendente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, con qualifica funzionale non inferiore alla categoria D1;

c) un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia;

d) ABROGATO;

e) tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori merci e tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di viaggiatori;

2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, per l'intera durata della seduta.

3. La nomina dei componenti esterni, effettivi o supplenti, avviene con decreto del Sindaco metropolitano.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte da un componente della Commissione individuato dal medesimo.
5. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, nominato con decreto del dirigente della medesima struttura competente.
6. In caso di assenza o impedimento del segretario le sue mansioni sono svolte da altro dipendente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, da nominarsi a cura del Presidente della Commissione in qualità di supplente.
7. I componenti della Commissione e i loro supplenti restano in carica sino a che siano sostituiti dall'Ente, su proposta dell'organismo designante: la sostituzione avviene con decreto del Sindaco metropolitano, con cui si provvede contestualmente a nominare il nuovo componente titolare o supplente.
8. In caso di dimissioni volontarie, esse sono recepite con decreto del Sindaco metropolitano, contestualmente alla nomina del nuovo componente titolare o supplente.
9. La Commissione ha sede presso l'Ente, Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre – Venezia.
10. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, di importo pari a euro 65. Nessun gettone di presenza spetta ai dipendenti dell'Ente.
11. Il segretario della Commissione deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., o telegramma, notifica, telefax, posta elettronica, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti: nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore.
12. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi della Commissione, o dei rispettivi supplenti.
13. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla segreteria della Commissione e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.
14. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto del Sindaco metropolitano, che provvede contestualmente a nominare il nuovo componente, secondo la designazione richiesta all'organismo competente e dal medesimo effettuata.
15. I tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di merci e i tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di viaggiatori, di cui al comma 1, punto e) sono convocati e partecipano esclusivamente alle sedute della Commissione che riguardano rispettivamente l'esame per l'idoneità di trasportatore su strada di merci e quello per l'idoneità di trasportatore di viaggiatori.

Art. 8. Compiti della Commissione per l'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori.

1. La Commissione provvede a:

- a) redigere l'elenco dei quesiti d'esame e delle relative risposte;
- b) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
- c) determinare l'esito finale, redigendo le relative graduatorie.

2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 9. Attività dell'ufficio.

1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono valutate dall'ufficio, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.

2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è automaticamente escluso dall'esame.

3. L'elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi viene approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente e pubblicato sul citato sito internet della medesima struttura competente.

L'esclusione dalla partecipazione all'esame è disposta nei seguenti casi:

1. accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti dal bando per la partecipazione;
 2. domanda di ammissione all'esame di abilitazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
 3. mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall'Amministrazione.
 4. mancato pagamento della tassa di ammissione all'esame entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.
4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata A.R. od ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 10. Programma d'esame Materie oggetto dell'esame.

1. In conformità a quanto stabilito nell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 1071/2009 l'esame riguarderà le seguenti discipline:

- A. Elementi di diritto civile;
- B. Elementi di diritto commerciale;
- C. Elementi di diritto sociale;
- D. Elementi di diritto tributario;
- E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- F. Accesso al mercato;
- G. Norme tecniche e gestione tecnica;
- H. Sicurezza stradale.

Art. 11. Struttura dell'esame.

1. L'esame si compone di due parti:

- a) una prova sulla base di domande per ciascuna delle quali corrispondono quattro risposte predefinite, di cui solamente una corretta;
- b) un'esercitazione su un caso pratico il quale, a sua volta, contiene più questioni specifiche che il candidato deve risolvere.

2. Tanto i quesiti di cui alla lettera a) del comma precedente, quanto il caso pratico precisato dalla successiva lettera b) pubblicati a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e riportati nel provvedimento prot. 162/DTT del 25.03.2004, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'espletamento delle prove d'esame, l'Ente si avvale di un apposito programma informatico per la scelta casuale dei quesiti e del caso pratico. I quesiti e il caso pratico estratti (nella medesima giornata dell'esame) che formano l'oggetto della prova d'esame saranno approvati dalla Commissione prima dello svolgimento dell'esame. Il testo delle prove d'esame sarà stampato e fotocopiato per la distribuzione a tutti i candidati.

4. Qualora il programma non fosse operativo per ragioni tecniche, la Commissione di cui all'articolo 7, predisporrà tre buste, ognuna contenente una prova completa d'esame. Un candidato, alla presenza di almeno altri due, sceglierà quella il cui contenuto diventerà oggetto d'esame.

Art. 12. Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità professionale e di approvazione dei risultati.

1. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza semestrale e si effettuano secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.

3. La prova di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, comprende 60 quesiti, scelti con le modalità di cui al comma 3 o 4 del citato articolo 11, ripartiti come segue tra le varie materie elencate all'art. 10:

- 20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
- 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- 10 quesiti per la materia di accesso al mercato;
- 10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica;
- 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale.

La commissione predispone la prova d'esame bilanciando il quantitativo di domande per ogni materia.

Ad ogni risposta corretta è attribuito 1 punto.

4. La prova di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), prevede la soluzione di un problema a "risposta aperta" articolato in quattro domande dallo stesso specificate. La Commissione attribuisce per ogni risposta un punteggio variabile tra 0 e 10.

5. La Commissione attribuisce un massimo di cento punti, composto per il 60% dai punti conseguiti nelle risposte ai quesiti e per il 40% dai punti conseguiti nell'esercitazione su un caso pratico.

La prova di esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime: si siano ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti e almeno sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico.

Per ottenere almeno i trenta punti di cui al precedente comma il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, salvo il caso dell'esame integrativo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del presente regolamento, nel quale il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.

Per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro.

6 Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4, il candidato dispone di 2 ore di tempo.

7. La Commissione, durante le prove, esclude dall'esame i candidati che non rispettino le modalità per un regolare svolgimento dell'esame, verbalizzando il nominativo degli esclusi

e la relativa motivazione. La Commissione conclude i propri lavori con la formazione dell'elenco dei candidati idonei e non idonei, indicando per ciascuno di essi il punteggio numerico riportato per ciascuna prova e il punteggio totale.

8. La Commissione trasmette l'elenco dei candidati idonei e non idonei al Dirigente della struttura competente in materia di Trasporti dell'Ente, che li approva con propria determinazione che viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Amministrazione, sul sito internet dell'Ente. Dalla data di pubblicazione degli elenchi decorre il termine per eventuali impugnative

9. ABROGATO.

Art. 13. Esame di controllo.

ABROGATO

Art. 14. Attestato di idoneità professionale.

1. L'attestato di idoneità professionale, nel modello conforme a quello previsto dalla normativa vigente, è rilasciato dal Dirigente della struttura competente in materia di trasporti, sulla base degli elenchi trasmessi dalla Commissione e dallo stesso approvati, previo pagamento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.

Art. 15. Entrata in vigore, norme transitorie ed abrogazioni.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diventa esecutivo il relativo provvedimento di approvazione.